

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica presso il procuratore domiciliatario ad un collega di studio che si dimentica di consegnargliela: che succede?

La notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna: spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (nella specie, invece, la parte nulla dice al riguardo, essendosi limitato ad allegare una "dimenticanza" del collega).

NDR: in senso conforme Cass. n. 8537 del 2018.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 26.6.2019, n. 17166

...omissis...

omissis propone ricorso con due motivi corredati da memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, nei confronti di *omissis*,

che replica con controricorso. La decisione impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la paternità di *omissis* nei confronti del figlio biologico *omissis* e, in accoglimento dell'appello incidentale, ha riconosciuto al figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche un assegno di mantenimento di Euro 400,00= mensili, oltre interessi dalla scadenza al saldo. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

In via preliminare ed assorbente va esaminata l'eccezione di tardiva proposizione del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente.

Questi, per dedurre l'avvenuta decorrenza del termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, sostiene che la sentenza venne notificata al *omissis* nel domicilio eletto presso il difensore il 10 luglio 2017, mentre il ricorso per cassazione venne proposto il 23 gennaio 2018, quando il termine breve ex art. 326 c.p.c. era già scaduto. Il ricorrente - nella memoria - non contesta nè il fatto che la notifica sia stata effettivamente effettuata, nè la relativa data, ma afferma che il collega di studio si sarebbe dimenticato di consegnargli l'atto, e deduce la nullità della notifica osservando che non risultano indicate sull'atto le ragioni per le quali non venne consegnato a mani proprie del difensore costituito.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Come si evince dagli atti allegati al fascicolo del controricorrente, la sentenza venne notificata il 10 luglio 2017 a *omissis*, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del procuratore costituito *omissis*, mediante consegna a mani del collega di studio avv. *omissis*: tale circostanza, attestata dall'Ufficiale giudiziario, risulta dirimente.

Invero la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell'atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna: spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l'inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Cass. n. 8537 del 6/4/2018). Nella specie, il ricorrente nulla dice al riguardo, essendosi limitato ad allegare una "dimenticanza" del collega.

L'accoglimento dell'eccezione, assorbe la disamina del ricorso, che va dichiarato inammissibile perchè proposto tardivamente.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

pqm

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13; dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.